



FEDERAZIONE ITALIANA
SPORT INVERNALI



TRIBUNALE FEDERALE

Proc. n. 000003/FISI/2021 + 000004/FISI/2021

Il Tribunale Federale composto da

Avv. Rodolfo SENES - Presidente
Avv. Enrico MEDICI - Componente
Avv. Sabina Maria Vittoria MANTOVANI - Componente

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

nel procedimenti riuniti n. 000003/FISI/2021 + 000004/FISI/2021 nei confronti
di tesserato FISI - Cod. Tessera n. e di

tesserato FISI, Cod. Tess. N.

SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO

Con atto datato 15/6/2021 il Procuratore Federale nel procedimento n. 000003/FISI/2021 deferiva, tra gli altri, tesserato FISI - Cod. Tessera n., per la per la violazione dell'articolo 2 del Codice di Comportamento Sportivo e dell'articolo 6 dello Statuto federale per i fatti avvenuti il 13 marzo 2021 nell'ambito del Campionato "Criterium Nazionali Cuccioli Sci Alpino" svoltosi a Cortina d'Ampezzo (BL) tra il 12 ed il 14 marzo 2021.

Secondo quanto esposto nell'atto di deferimento la sera di sabato 13 marzo 2021, in assenza dei rispettivi allenatori, due atleti minori e avrebbero litigato per futili motivi e quest'ultimo avrebbe dato un pugno a causandogli lesioni personali.

Con atto datato 15/6/2021 il Procuratore Federale nel procedimento n. 000004/FISI/2021 deferiva, tra gli altri, tesserato FISI, Cod. Tess. N. in relazione alle medesime violazioni e fatti nei quali questi avrebbe procurato lesioni personali a

I due procedimenti, in assenza di specifiche norme di diritto processuale sportivo, in applicazione analogica dell'art. 17 c. 1 lett. c) c.p.p., possono essere riuniti in quanto la fattispecie oggetto di procedimento rientra in quella

disciplinata dall'art. 371 comma 2 lettera b) c.p.p., essendo i fatti contestati come commessi da più persone in danno reciproco le une delle altre.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Dagli atti del procedimento risulta che i due minori deferiti, al momento dei fatti, non avevano ancora compiuto 14 anni, essendo il nato il e il il

In conseguenza il Tribunale ritiene di avere l'obbligo, in applicazione analogica dell'art. 26 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 448 del 22 settembre 1988, di pronunciare d'ufficio sentenza di non luogo a procedere nei confronti dei due minori trattandosi di persone non imputabili.

Il Tribunale nel rilevare come il complesso normativo sportivo presenti un vuoto in tema di imputabilità, punibilità e trattamento sanzionatorio di tesserati minorenni incolpati di illecito disciplinarmente rilevante, ritiene di dovere attingere, per assumere la decisione, ai principi generali del diritto ed a quelli della funzione etica dello sport.

L'art. 97 c.p. (*Non è imputabile chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, non aveva compiuto i quattordici anni*) pone una presunzione assoluta di non imputabilità che prescinde dall'effettivo riscontro della capacità di intendere e di volere e che quindi non può essere superata neanche se il minore infraquattordicenne si presenta, di fatto, perfettamente capace.

Si tratta infatti di una presunzione *iuris et de iure* di incapacità, in quanto il legislatore ha escluso l'imputabilità del minore di quattordici anni perché, sulla base dell'*id quod plerumque accidit*, è ragionevole pensare che questi, in ragione della giovanissima età, sia sfornito della capacità di intendere e di volere. In realtà si considera esclusa, non tanto la capacità di intendere, che solitamente viene acquisita prima di compiere quattordici anni, quanto quella di volere, dalla quale, infatti, si fa dipendere la formazione del carattere e della personalità.

E dal momento che la personalità del minore di quattordici anni è ancora *in fieri*, si cerca di non impedirne il regolare sviluppo prevedendo, appunto, la non applicazione della sanzione penale.

9

Il Tribunale, a conforto della propria interpretazione, richiama, fondandosi sui medesimi principi logico giuridici, la nota pronuncia n. 3 del 3 dicembre 2014 del Collegio di Garanzia del CONI in tema di trattamento sanzionatorio da applicare ad un atleta minorenni (sedicenne al momento del fatto) resosi responsabile di un episodio di violenza fisica nei confronti di un altro tesserato. Con tale pronuncia il Collegio di Garanzia ha affermato il principio, di ovvia civiltà giuridica, secondo il quale ai minori (imputabili), anche in ambito di giudizio disciplinare sportivo, deve essere loro riservato il medesimo trattamento disposto dalle norme statuali in ordine alla misura e finalità del trattamento sanzionatorio.

Ed invero il Collegio di Garanzia, ha affermato che *“La valutazione irrogata all’atleta non può prescindere dalla considerazione della circostanza relativa alla minore età del soggetto da giudicare, stante la posizione di tutela assunta dall’ordinamento nei confronti dei minorenni, quali soggetti ancora in formazione e alla ricerca della propria identità. In questo senso, deve essere richiamato il rapporto tra la funzione rieducativa della pena, affermato dall’art. 27, comma 3, Cost., e la protezione che l’ordinamento accorda all’infanzia e alle gioventù, ai sensi dell’art. 31, comma 2, Cost.”.*

Se tale attenzione e tutela nei confronti dei tesserati minorenni è stata assunta in relazione al trattamento sanzionatorio, a maggiore ragione si deve affermare, come afferma il Tribunale, che medesima cautela debba essere rivolta al minorenni infraquattordicenne attraverso l’applicazione del principio affermato dall’ordinamento con il citato art. 97 c.p..

Diversamente opinando, passando alla funzione dello sport, si tradirebbe il suo principale obiettivo, rivolto a diffondere, a maggior ragione già dall’infanzia, l’insegnamento di una vita fondata sull’impegno, il sacrificio, la rettitudine, la lealtà.

Non è quindi possibile – anche in assenza di specifica norma – immaginare che l’ordinamento sportivo, per il suo ruolo sociale di strumento di educazione, portatore di valori etici universali, quale partecipa alla formazione fisica e morale dei praticanti, parti integranti la loro educazione e cultura, possa pretendere di punire un soggetto che non è in grado di comprendere la

violazione di una regola e la funzione naturale della sanzione.

Sulla base di quanto esposto i due minori non possono essere puniti perché non imputabili.

A tutela dei due minori il Tribunale Federale ordina, in analogia a quanto disposto dall'art. 13 D.P.R. 448/88, che la presente pronuncia sia pubblicata, a norma dell'art. 14 del Regolamento di Giustizia Sportiva, omettendo le generalità dei minori ed ogni altro dato o elemento che possa consentirne l'identificazione.

P.Q.M.


Il Tribunale Federale dichiara non luogo a procedere nei confronti dei due minori e trattandosi di persone non imputabili.

Ordina che la presente pronuncia sia pubblicata, a norma dell'art. 14 del Regolamento di Giustizia Sportiva, omettendo le generalità dei minori ed ogni altro dato o elemento che possa consentirne l'identificazione.

Si comunichi la presente decisione alle parti ed agli Organi Federali di competenza.

Milano, lì 18 giugno 2021

Avv. Rodolfo SENES

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Senes', is written over a large, stylized signature mark consisting of a horizontal oval with a diagonal line crossing it from the top right to the bottom left.